Art. 457 (Abrogato)

[Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'art. 455, secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue.]